

PROTOCOLLO RELAZIONI INDUSTRIALI IN TRENORD

Milano 22/07/2022

PREMESSA

Il presente Protocollo di Relazioni Industriali si inserisce nelle politiche industriali di sviluppo del sistema di trasporto ferroviario regionale che, nel mutato contesto regolatorio e di struttura della domanda di trasporto, impone l'adozione di misure volte ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria, l'incremento della qualità del servizio reso e, in generale, la capacità di agire proattivamente per assicurare l'efficientamento aziendale e il miglioramento delle condizioni di lavoro e di conciliazione del tempo casa-lavoro-famiglia, attraverso le più appropriate forme contrattuali o iniziative volte in tal senso.

Le Parti condividono e confermano, inoltre, che la sicurezza del lavoro rappresenta un bene comune e un valore irrinunciabile da promuovere e diffondere attraverso l'adozione di politiche responsabili finalizzate al consolidamento della cultura in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Il CCNL Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie vigente / il Contratto Aziendale Trenord e la contrattazione collettiva aziendale, rappresentano elementi vincolanti per un sistema di Relazioni Industriali improntato all'individuazione di soluzioni inclusive e condivise.

Le Parti ritengono, quindi, necessario definire una nuova struttura relazionale che consenta di rafforzare il sistema di Relazioni Industriali e che assicuri la definizione di regole contrattuali collettive idonee a garantire condizioni adeguate di sviluppo e tutela del lavoro.

Tale modello è basato sul dialogo preventivo, sulla sistematica analisi delle dinamiche evolutive del modello organizzativo, sulla valutazione congiunta degli impatti delle scelte strategiche sul fattore lavoro e sulla capacità delle stesse di valorizzare la professionalità delle persone, di incrementare il benessere organizzativo e, al contempo, di assicurare efficienza, efficacia e qualità dei servizi resi alla clientela. In tale contesto particolare attenzione sarà data alle iniziative finalizzate alla formazione permanente (long life learning), al welfare aziendale, alla digitalizzazione nonché alle politiche di sostenibilità.

Nella salvaguardia dei distinti ruoli e delle rispettive competenze, il presente Protocollo persegue, altresì, la finalità di definire una articolazione relazionale funzionale alla definizione di regole contrattuali collettive esigibili, in grado di sostenere eventuali cambiamenti imposti dal sistema regolatorio e di prevenire le forme di conflittualità collettive attraverso preventive procedure di composizione delle controversie aziendali.

Il presente Protocollo annulla e sostituisce l'accordo del 13 ottobre 2015, l'accordo dell'8 marzo 2016 ed ogni altra intesa aziendale sulle materie regolate dal presente Protocollo i cui contenuti siano con essa in contrasto.

Ciò premesso, il sistema delle Relazioni Industriali della Società Trenord si articola in due fasi distinte all'interno delle quali sono individuati puntualmente materie, ruoli e competenze.

Attraverso la sottoscrizione del presente verbale di accordo, sono recepiti i contenuti del CCNL Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie vigente, del Contratto Aziendale Trenord, e dei contenuti del Testo Unico del 10 gennaio 2014 nelle forme e nelle modalità di seguito esplicitate.

La contrattazione collettiva si esercita per le materie delegate, secondo procedure e modalità stabilite dal CCNL Mobilità/ Area contrattuale Attività Ferroviarie e dal Contratto Aziendale Trenord.

La titolarità della contrattazione è esercitata congiuntamente dalla RSU/Coordinamento RSU e dalle Segreterie Territoriali/Regionali delle Organizzazioni Sindacali che abbiano stipulato il CCNL Mobilità/ Area contrattuale Attività Ferroviaria / il Contratto Aziendale di Trenord, secondo le modalità di seguito specificate.

Gli accordi producono effetti, sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza se sono sottoscritti dalla maggioranza della RSU congiuntamente ad una o più delle Segreterie Regionali competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL Mobilità/ Area contrattuale Attività Ferroviaria e/o il Contratto Aziendale di Trenord.

Articolo 1

COSTITUZIONE DEL COORDINAMENTO RSU

Le Parti convengono sull'opportunità di istituire un Coordinamento RSU che parteciperà in tutte le fasi della informativa e della negoziazione.

Il Coordinamento RSU avrà funzione di sintesi, potrà solamente, a maggioranza e così come indicato al punto 3 (coefficiente di rappresentatività), formulare ipotesi di accordi e parteciperà:

- a) Per materie trasversali che interessano tutti i lavoratori di Trenord congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali;
- b) Per tematiche relative ad un limitato numero di collegi RSU, congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali e sarà facoltà dei componenti del Coordinamento richiedere il supporto tecnico di un numero contenuto di RSU dei collegi interessati, definito dalle Parti negoziali, in relazione ai temi trattati; in tali casi le RSU parteciperanno con agibilità sindacali o in alternativa con agibilità a loro carico. Nel caso di riunione per analisi dei turni di lavoro e solo per il personale mobile, il coordinamento parteciperà congiuntamente alle organizzazioni Sindacali ed ai delegati RSU di entrambi i collegi di riferimento del profilo professionale (Macchina o Bordo)
- c) Per tematiche relative ad un collegio della RSU, congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU del collegio.

Le ipotesi d'accordo eventualmente sottoscritte dal solo Coordinamento non producono alcun effetto.

Il Coordinamento sarà composto complessivamente da un numero di componenti così come di seguito definito. Ogni Organizzazione Sindacale potrà avere, a condizione di avere eletto almeno un delegato RSU, un numero massimo di due ed un numero minimo di un Coordinatore della RSU.

- I. I componenti del Coordinamento devono appartenere all'assemblea delle RSU;
- II. I componenti del Coordinamento non devono avere incarichi nei CDA degli enti aziendali;
- III. I componenti del Coordinamento non devono ricoprire la carica in organismi elettivi o esecutivi di Amministrazioni Pubbliche, tranne nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, incarichi attribuiti da organismi elettivi o esecutivi dei vari livelli istituzionali, carica esecutiva o di rappresentanza in partiti e/o movimenti politici.
- IV. I componenti del Coordinamento non devono ricoprire il ruolo degli RLS.

Al verificarsi di una delle menzionate incompatibilità, il componente decadrà automaticamente dal Coordinamento e si procederà alla sua sostituzione mediante altro componente della Assemblea RSU nelle cui liste di Organizzazione è stato eletto, proposto da parte della Organizzazione Sindacale nella cui lista il componente decaduto è stato eletto, ratificato a maggioranza semplice dall'Assemblea della RSU.

Analoga procedura sarà applicata in caso di dimissioni.

Il Coordinamento verrà eletto attraverso una lista di nomi individuati tra le RSU elette e proposti dalle Organizzazioni Sindacali che abbiano espresso almeno n.1 RSU e quindi ratificata a maggioranza semplice dall'Assemblea delle RSU.

Allorquando una Organizzazione Sindacale abbia un numero di delegati RSU eletti nella propria lista nella misura minima di quattro delegati, la stessa Organizzazione Sindacale potrà esprimere due Coordinatori RSU.

Il Coordinamento RSU avrà garantito un numero di agibilità sindacali pari convenzionalmente 1980 giornate annue. La suddivisione delle stesse avverrà secondo il criterio seguente: alle prime quattro Organizzazioni Sindacali che eleggeranno il maggior numero di delegati RSU verrà garantito il distacco continuativo a carico aziendale ai Coordinatori eletti con le modalità indicate al capoverso precedente.

Qualora il Coordinatore, per motivi non imputabili alle proprie volontà non fosse nelle condizioni di partecipare alle attività del Coordinamento, l'Organizzazione Sindacale nelle cui liste è stato eletto potrà individuare un sostituto temporaneo appartenente all'Assemblea della RSU.

Le restanti Organizzazioni Sindacali avranno diritto ad un Coordinatore cadauno, a condizione che abbiano eletto nelle proprie liste almeno un delegato RSU, il cui monte permessi spettante sarà ripartito tra gli stessi nell'ammontare complessivo di 220 giornate.

Articolo 2

COMPONENTI RSU

Considerato quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 e al fine di consentire una adeguata rappresentatività delle specificità professionali

e di tutte le realtà territoriali su cui è articolata l'azienda, le Parti convengono di fissare in 65 il numero di componenti la RSU, ai quali si aggiungono gli RLS, di cui all'articolo 4.

Le RSU elette ed accreditare hanno diritto per l'espletamento delle attività connesse alle loro funzioni, a permessi retribuiti, in conformità a quanto previsto all' art. 8 del CCNL Mobilità / Area Attività Ferroviarie, pari a otto ore mensili per ciascun componente cumulabili per un trimestre con riferimento a trimestri (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) da intendersi come assorbimento della prestazione lavorativa giornaliera. La partecipazione a riunioni proposte e convocate dall'azienda ed effettivamente svolte, resterà a carico dell'azienda stessa. Le modalità di gestione e rilevazione saranno regolate in seguito con apposita circolare della direzione aziendale emanata d'intesa tra le parti.

Articolo 3

COEFFICIENTE DI RAPPRESENTATIVITÀ

Ai fini di determinare l'effettiva rappresentatività dei Coordinatori eletti viene istituito uno specifico indicatore denominato "coefficiente di rappresentatività". Questo viene attribuito al singolo coordinatore/coppia di coordinatori eletti secondo le modalità previste all'articolo 1. Tale coefficiente si misura secondo la seguente formula:

C.R.= (Nr. di iscritti alla data 1° marzo di ogni anno della singola O.S.) + (Nr. voti di lista singola O.S.) / (totale iscritti a tutte le Organizzazioni Sindacali Riconosciute in Azienda) + (Nr. totale dei votanti)

Articolo 4

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS

In relazione a quanto previsto dall'art 10 del CCNL Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie vigente, le Parti convengono sulla rielezione degli RLS con le modalità di seguito illustrate:

- A. Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in considerazione dell'importanza di Trenord riconosce a tale aspetto, ed a garanzia di rappresentanza di tutti i processi aziendali, viene stabilito in 15 unità;

B. Le unità produttive ai fini dell'applicazione del D.lgs 81/2008 e s.m.i. e dell'accordo interconfederale del 22 giugno 1995, saranno individuati nel regolamento.

All'atto dell'entrata in carica formale degli RLS eletti secondo la procedura prevista del presente accordo, gli RLS attualmente in carica decadranno.

In considerazione dell'importanza del ruolo ricoperto dagli RLS ed al fine di incrementare la diffusione della politica e della cultura della sicurezza tra tutti i lavoratori, ai rappresentanti eletti sono riconosciute 76 ore di permesso retribuito annue per l'espletamento del proprio mandato da intendersi come assorbimento della prestazione lavorativa giornaliera.

La partecipazione a riunioni convocate dalla società ed effettivamente svolte resterà a carico della società Trenord. Le modalità di gestione e rilevazione saranno regolate in seguito con apposita circolare della direzione aziendale emanata d'intesa tra le parti.

Articolo 5

FASE DELLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Riconoscendo il valore del dialogo, esercitato nel rispetto dei reciproci ruoli, quale strumento di composizione preventivo delle controversie, si conviene che è facoltà delle Parti definire le istanze irrisolte nei livelli di interlocuzione attraverso un confronto tra il vertice aziendale e le Organizzazioni Sindacali e il Coordinamento.

Articolo 6

INDIZIONE SCIOPERO

Fermo restando il diritto delle Organizzazioni Sindacali a proclamare, anche singolarmente, una azione di sciopero, la RSU/ Coordinamento RSU può proclamare una azione di sciopero, nel rispetto delle norme di attuazione della 146/90 e successive modificazioni, purché essa sia dichiarata congiuntamente a una o più delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e/o il Contratto Aziendale di Trenord e la decisione sia assunta dalla maggioranza semplice del 50%+1 dei componenti la RSU.

NORME GENERALI

Ogni eventuale intesa-accordo sottoscritto da articolazioni aziendali e/o sindacali non competenti è nullo.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e/o quelle che parteciperanno alle elezioni delle RSU, rinunciano formalmente a costituire RSA in Trenord.

Il presente protocollo annulla e sostituisce l'accordo del 13 ottobre 2015, l'accordo dell'8 marzo 2016 ed ogni altra intesa aziendale sulle materie regolate dal presente Protocollo i cui contenuti siano con essa in contrasto e sarà parte integrante del Regolamento di Funzionamento delle RSU.

Milano, 22 luglio 2022

TRENORD SRL

Organizzazioni Sindacali

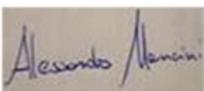
RSU TRENORD



FILT CGIL

Collegio 1A/1B

SIRAGUSA ALESSANDRO



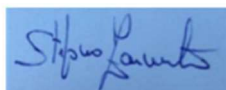
FIT CISL

SALOMONI LUCA



UIL TRASPORTI

MONASTRA GIACOMO

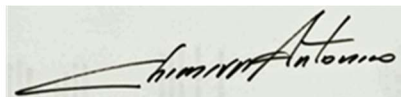


UGL TRASPORTI



Emilio Mininatti

FAISA CISAL



Antonio Mininatti

ORSA FERROVIE



BECCALLI LUCA



GHIO STEFANO



FILIPPINI IVAN



PACINI FILIPPO



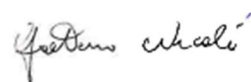
BALDIN SANDRO



BILANCIA ANTONIO



NICOLO' GAETANO



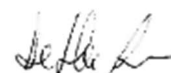
BARILLA ANTONINO



DE SALVO GIUSEPPE



DE ROCCA MARCO



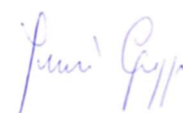
SANNINO FERDINANDO



GIUMMO MARCELLO



IONA' GIUSEPPE



PIAZZA IVAN BORIS



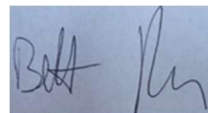
SIANI LUCIANO



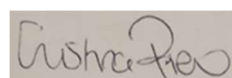
CIBEI CLAUDIO



BETTI RICCARDO



PIERO CRISTINA



GELMINI WALTER



BAIO SAMUELE



CAPUANO ANTONIO

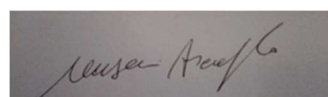


RUSSO SALVATORE

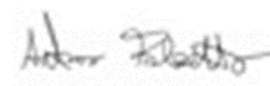


Collegi 2A/2B/2C

MUSUMECI ARCANGELO



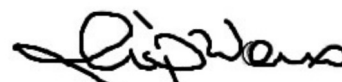
FALZETTA ANTONIO



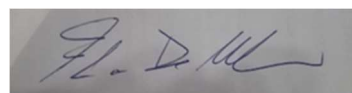
VALENTINO FLAVIO



CIPRIANO ROBERTO



DE MARCO FABIO



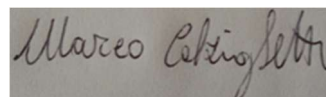
FOSSATI MATTEO



LANZI STEFANO

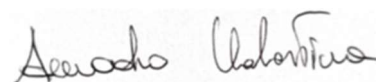


CALZIGHETTI MARCO

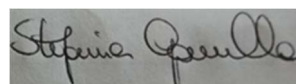


Collegi 3A/3B

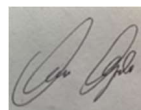
AMODIO VALENTINA



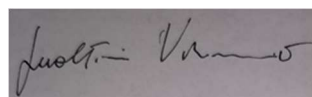
GONNELLA STEFANIA



CRISTINO ANGELO



GUALTIERI VINCENZO



Collegio 4 Lunga

Percorrenza

FERRARIO MARCO



Collegi 5A/5B/5C

RAVASI STEFANO



GROSSO MARCELLO



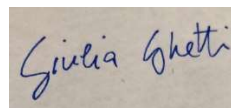
RIMOLDI ANGELO



PIGNATIELLO MARIO



GHETTI GIULIA

A handwritten signature in blue ink on a light brown background, reading "Giulia Gheti".

COLMEGNA CHRISTIAN

A handwritten signature in black ink, reading "Colmegna Christian".

FOTI FORTUNATO

A handwritten signature in black ink, reading "Foti Fortunato".

BRIVIO MICHELE

A handwritten signature in blue ink, reading "Michele Brivio".

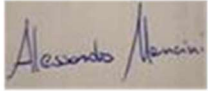
Dichiarazione a Verbale

Le Parti convengono che, con specifico riferimento al rinnovo delle RSU attualmente in carica, le Elezioni delle RSU si svolgeranno nei giorni 7-8-9 novembre 2022.

TRENORD SRL

Organizzazioni Sindacali

RSU TRENORD

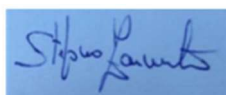
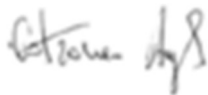
FILT CGIL



FIT CISL



UIL TRASPORTI

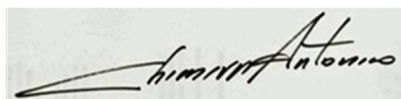


UGL TRASPORTI



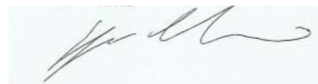
Ennio Mininetti

FAISA CISAL



Collegio 1A/1B

SIRAGUSA ALESSANDRO



SALOMONI LUCA



MONASTRA GIACOMO



BECCALLI LUCA



ORSA FERROVIE



GHIO STEFANO



FILIPPINI IVAN



PACINI FILIPPO



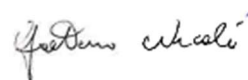
BALDIN SANDRO



BILANCIA ANTONIO



NICOLO' GAETANO



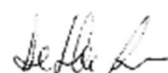
BARILLA ANTONINO



DE SALVO GIUSEPPE



DE ROCCA MARCO



SANNINO FERDINANDO



GIUMMO MARCELLO



IONA' GIUSEPPE



PIAZZA IVAN BORIS



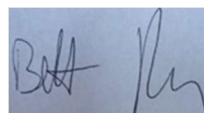
SIANI LUCIANO



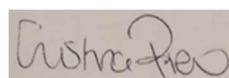
CIBEI CLAUDIO



BETTI RICCARDO



PIERO CRISTINA



GELMINI WALTER



BAIO SAMUELE



CAPUANO ANTONIO

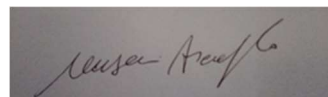


RUSSO SALVATORE

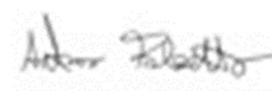


Collegi 2A/2B/2C

MUSUMECI ARCANGELO



FALZETTA ANTONIO



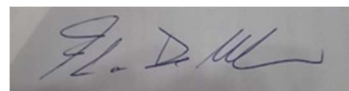
VALENTINO FLAVIO



CIPRIANO ROBERTO



DE MARCO FABIO



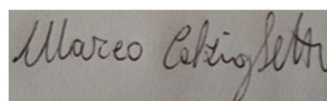
FOSSATI MATTEO



LANZI STEFANO

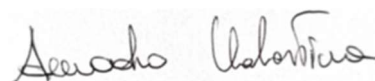


CALZIGHETTI MARCO

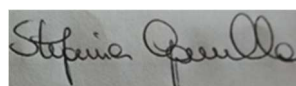


Collegi 3A/3B

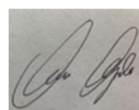
AMODIO VALENTINA



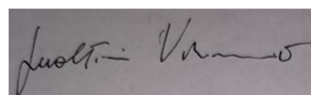
GONNELLA STEFANIA



CRISTINO ANGELO



GUALTIERI VINCENZO



Collegio 4 Lunga

Percorrenza

FERRARIO MARCO



Collegi 5A/5B/5C

RAVASI STEFANO



GROSSO MARCELLO



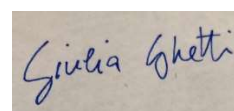
RIMOLDI ANGELO



PIGNATIELLO MARIO



GHETTI GIULIA



COLMEGNA CHRISTIAN



FOTI FORTUNATO



BRIVIO MICHELE

